



Foro Buonaparte, 65
20121 Milano • Italy
Tel +39.02.80604.1
Fax +39.02.80604.392
assufficio@federlegnoarredo.it

federlegnoarredo.it

Publicato nel [Mese] [Anno]



Sei sicuro in cantiere?

VADEMECUM DELLA SICUREZZA IN CANTIERE



Indice

PREMESSA	pag. 6
1 Definizioni	pag. 7
2 Ambito d'applicazione	pag. 12
3 Piano di sicurezza e coordinamento	pag. 13
4 Piano operativo di sicurezza	pag. 15
5 Art. 26, D.Lgs 81/2008	pag. 17
6 Principali riferimenti legislativi e normativi	pag. 18
7 Obblighi del Committente - Responsabile lavori	pag. 19
8 Schema responsabilità	pag. 20
9 Sanzioni	pag. 23
10 Diagramma di flusso	pag. 25

PREMESSA

In questi ultimi anni, l'Unione Europea è intervenuta in modo determinante sui temi sia della prevenzione e tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che della sicurezza delle attività di lavoro nei cantieri. Le disposizioni europee sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano.

Le disposizioni del D.Lgs. 81/08 ("Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro") hanno contribuito all'evoluzione della regolamentazione di questa problematica molto importante ma anche, almeno in apparenza, molto complessa.

Questa legislazione può interessare le forniture di arredi per ufficio e collettività, in quanto queste, a volte, presuppongono l'esecuzione di attività di lavoro in cantiere.

In questa sede si ritiene opportuno precisare che se un'Azienda fornisce arredi per ufficio e collettività ad un utente finale e non all'interno di un cantiere ove vi sia la presenza di una o più imprese e/o eventuali subappaltatori, è applicabile l'art. 26 del D.lgs 81/2008 (vedere pag. 17).

Qualora invece un'Azienda fornisca arredi per ufficio e collettività ad un utente finale, ma all'interno di un cantiere ove vi sia la presenza di una o più imprese e/o eventuali subappaltatori, è applicabile il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 ("Cantieri temporanei o mobili").

Con questa pubblicazione, Assufficio si è posta l'obiettivo di chiarire ai propri Associati gli aspetti legati all'applicazione, da parte dei fornitori di arredi, delle norme di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, e in particolare gli adempimenti che le Aziende fornitrici sono tenute a predisporre a loro cura.

La Commissione Tecnica di Assufficio si impegna ad aggiornare periodicamente questo documento, per tener conto di eventuali future evoluzioni delle normative e del corpus legislativo, del grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.

Futuri aggiornamenti del documento saranno reperibili sul sito: www.federlegno.it.

1. DEFINIZIONI

Al fine di meglio chiarire i termini di uso più frequente, si intendono:

Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (ved. elenco allegato X del D.Lgs. 81/08).

Committente: soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Responsabile dei Lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente del controllo ai fini della sicurezza della documentazione, in fase di progettazione, e del controllo dell'opera, in fase esecutiva. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Responsabile dei Lavori è il Responsabile del Procedimento.

Coordinatore per la progettazione o CSP (o Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera): soggetto incaricato, dal committente o dal Responsabile Lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91, di seguito denominato coordinatore per la progettazione.

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o CSE (o Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

Piano operativo di sicurezza (P.O.S.): documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) (ved. Alleg. XV D.Lgs. 81/08). Il POS è un piano complementare di det-

taglio del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) predisposto dal Committente attraverso le figure professionali da lui nominate.

Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

L'Impresa affidataria è responsabile della verifica, controllo e coordinamento delle proprie imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi durante l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.

Impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

L'Impresa esecutrice può coincidere con l'Impresa affidataria oppure può essere un'impresa che opera in regime di subappalto per conto dell'impresa affidataria.

Direttore tecnico di cantiere: figura incaricata della gestione del cantiere, compresa la sicurezza. Può essere un Legale Rappresentante o un dipendente della ditta appaltatrice o un professionista esterno da questa individuato. Attua le misure di informazione e formazione previste per i lavoratori.

Capocantiere o preposto: "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa" (Art. 2 del D.Lgs. 81/08).

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC): "é costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV" (Art. 100 del D.Lgs. 81/08)

Datore di lavoro: "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo" (Art. 2 del D.Lgs. 81/08).

Lavoratore: "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.(...)" (Art. 2 del D.Lgs. 81/08).

(RSPP) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona (interna o esterna all'azienda), designata dal datore di lavoro, a cui risponde, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi dell'azienda.

Analogamente alla redazione della VDR (Valutazione dei Rischi) aziendale, l'RSPP può coadiuvare il Datore di Lavoro nella redazione del POS.

(RLS) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Riceve dal Datore di Lavoro 10 giorni prima dell'inizio dei lavori copia del PSC e del POS. Può inoltre formulare proposte sui contenuti del PSC.

(RLST) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale: Persona, designata d'ufficio dall'INAIL, per le aziende nelle quali i lavoratori non hanno esercitato il loro diritto di elezione di un RLS interno all'azienda.

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro), avente il potenziale di causare danni.

Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Fattore di rischio: ogni aspetto che può in qualche modo generare o influenzare il livello di rischio professionale individuabile all'interno delle attività aziendali. Possono riguardare sia l'incolumità fisica, sia la salute, sia la gestione della prevenzione (sorveglianza sanitaria, piani di emergenza, istruzione, ecc.).

Valutazione dei rischi (VDR): valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Dispositivo di protezione individuale (DPI): "si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavo-

ratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (...)"(Art. 2 del D.Lgs. 81/08).

Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. Tale idoneità viene "documentata" dall'impresa affidataria attraverso la produzione di documenti elencati nell'allegato XVII del D.Lgs 81/2008.

Uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 riguarda disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili (art. 88).

L'art. 89 definisce come cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (vedere elenco riportato nell'allegato X del D.Lgs. 81/08).

Per informazioni complete sul campo di applicazione del Titolo IV, si rimanda al testo del Decreto. In questo documento interessa sottolineare che l'art. 90 comma 3 e 4 del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 ("Cantieri temporanei e mobili"), relativo alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e/o del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), non è applicabile quando in cantiere ci siano meno di due imprese operanti (dunque una sola impresa).

Nei casi in cui l'art. 90 comma 3 e 4 del D.Lgs. 81/08 non sia applicabile, in materia di sicurezza valgono le disposizioni dell'art. 26 (con alcune distinzioni in base a dove vengono svolte le lavorazioni e da chi è il committente: es. in una civile abitazione o in una unità produttiva di una azienda) che stabilisce la procedura da seguire (informazione reciproca tra datori di lavoro) per i lavori affidati in appalto, subappalto e somministrazione.

3. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

Il PSC è predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed in alcuni casi particolari dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

Il PSC è uno strumento per la pianificazione ed organizzazione della sicurezza in cantiere con specifica finalità di eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza tra le imprese esecutrici. La finalità del PSC dunque è quella di prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti in cantiere, non entrando nel merito dei rischi specifici di ogni singola impresa ma di quelli eventualmente originati dalla compresenza, anche non contemporanea, di più imprese.

Il piano è costituito da una relazione tecnica, da uno o più elaborati grafici e da un cronoprogramma lavori. La relazione tecnica deve contenere le prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi della sicurezza relativi agli apprestamenti di cantiere ed alle prescrizioni per ridurre i rischi interferenti. Gli elaborati grafici devono indicare le scelte relative all'organizzazione del cantiere e se la particolarità dell'opera lo richieda deve essere realizzata una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza devono almeno soddisfare quanto definito all'allegato XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è parte integrante del contratto di appalto.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC (vedi capitolo successivo) nel proprio POS.

I datori di lavoro delle imprese affidatarie devono:

- verificare la congruenza dei POS delle imprese subappaltatrici rispetto al proprio;
- verificare che i lavoratori autonomi e le imprese subappaltatrici siano debitamente informati sui contenuti operativi del proprio POS e del PSC predisposto dal Committente;
- verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
- In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti,

gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) copia del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) prima dell'inizio dei lavori.

L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

Si ricorda quanto previsto dal D.Lgs. 81 – Titolo IV, nei seguenti articoli:

Art. 90 comma 2. Il Committente (Ente Appaltante) o il Responsabile Lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione, qualora nominato:

- redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
- predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.)

Il P.O.S. è un documento esecutivo, che spiega le modalità con cui un'Impresa intende realizzare l'opera in materia di sicurezza.

Questo strumento ha la finalità di:

- garantire l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- evidenziare le scelte autonome rispetto al P.S.C;
- specificare l'organizzazione delle lavorazioni di cantiere;
- indicare le responsabilità specifiche dei lavoratori e le gerarchie organizzative.

L'art. 92 comma b) del D.Lgs. 81/08 assegna al Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, altrimenti detto "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" (CSE), la verifica dell'idoneità del P.O.S.

In caso di non idoneità il Coordinatore richiederà le opportune integrazioni o addirittura il rifacimento del documento.

Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

- i dati identificativi dell'impresa esecuttrice, che comprendono:
- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecuttrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- il nominativo del medico competente ove previsto;
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecuttrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecuttrice;
- la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli im-

- piante utilizzati nel cantiere⁽¹⁾;
- l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ Ponteggi, ponti su ruote a torre e altre opere provvisorie, normalmente appartengono a imprese edili. Per le imprese che forniscono arredi per ufficio prevedere esclusivamente l'elenco delle attrezzature effettivamente utilizzate in cantiere

⁽²⁾ Ad esempio i verbali delle riunioni preliminari sulla sicurezza, effettuate per il cantiere specifico e le copie degli attestati sulla formazione degli addetti alle emergenze (primo soccorso e lotta antincendio).

5. ARTICOLO 26, D.LGS 81/2008

Come evidenziato nella premessa, l'art. 26 fornisce le prescrizioni in materia di sicurezza, per le attività svolte nei **luoghi di lavoro secondo il Titolo II del D.lgs 81/2008, art. 62** (luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro all'interno delle aziende o unità produttive). In questo articolo del T.U. sono elencati gli obblighi del Datore di Lavoro Committente e dell'Impresa Appaltatrice. Sostanzialmente il Committente, dopo aver fatto le opportune verifiche sull'idoneità tecnico professionale dell'Impresa Appaltatrice (comma 1, lettera a), deve:

- a)** Fornire tutte le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui opererà l'Appaltatore e le relative misure di prevenzione ed emergenza adottate;
- b)** Cooperare con l'Appaltatore sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi delle attività appaltate;
- c)** Coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, attraverso l'informazione reciproca anche per eliminare i rischi dovuti alle attività interferenti.

Il Committente promuove le attività dei punti b) e c), attraverso l'elaborazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) nel quale dovranno essere indicate le misure idonee ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza. Dovranno altresì essere indicati i costi delle misure adottate per la gestione dei soli rischi interferenti, quindi sono esclusi da questa stima i costi propri per lo svolgimento in sicurezza delle attività appaltate.

Tale documento pertanto dovrà essere prodotto (dal Committente e non dall'Appaltatore) solo in presenza di attività interferenti.

Il Decreto correttivo 106/2009 ha inoltre stabilito che non è obbligatorio redigere il DUVRI per servizi di natura intellettuale, mere forniture di attrezzature e materiali (quindi senza attività di posa in opera) e lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni, a condizione che tali lavori non comportino l'uso di sostanze pericolose o la presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del T.U. (vedere a riguardo il comma 3 bis del T.U.).

6. PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

D.Lgs. 03 agosto 2009 n. 106/09: decreto “correttivo” del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81/08.

D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81/08: Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (pubblicato su S.O. n. 108/L alla G. U. n. 101 del 30 Aprile 2008).

Legge 123/07: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Legge 23.01.2008 n° 37/08: norme per la sicurezza impianti

D.Lgs 12.04.2006 n° 163: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Norma UNI 10942 + EC1:2001: cantieri edili, Piani di sicurezza - Guida alla compilazione dei piani di sicurezza e di coordinamento

Codice Civile: Articolo 1559 - Nozione di SOMMINISTRAZIONE: la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Codice Civile: Articolo 1655 - Nozione di APPALTO: l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Codice Civile: Articolo 1656 - Nozione di SUBAPPALTO: l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.

Codice Civile: Articolo 2087 - Nozione di tutela delle condizioni di lavoro: l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

7. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE - RESPONSABILE LAVORI

Il Committente o il Responsabile dei Lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, deve tra l'altro:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI la verifica dei requisiti dell'impresa si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (Iscrizione CCAIA) e del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti nell'elenco sotto riportato;
- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI la verifica dei requisiti dell'impresa si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).



8. SCHEMA RESPONSABILITÀ

(ai sensi del D.Lgs. 81/08)

Al fine di riassumere i principali compiti e responsabilità delle figure operative coinvolte nella sicurezza è stato predisposto il seguente schema:

FIGURA	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
Committente/ Responsabile dei lavori (Art. 90)	• attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere; • prevedere nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza di tali lavori o fasi di lavoro; • prendere in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b); • designare il coordinatore per la progettazione, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea; designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese; • comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
Committente/ Responsabile dei lavori	Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: • verificare l'idoneità tecnico-professionale di: impresa affidataria, imprese esecutrici e lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa o del lavoratore autonomo del certificato di iscrizione alla CCIA e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; • chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a: INPS, INAIL e casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese di: documento unico di regolarità contributiva e autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; • trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

FIGURA	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
Coordinatore per la progettazione (Art. 91)	• redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; • predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria. Il fascicolo è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (Art. 92)	• verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; • verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo ove previsto; • adeguare il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; • verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; • organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; • verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; • segnalare al Committente e al Responsabile Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il Responsabile Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; • sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Lavoratori Autonomi (Art. 94)	• adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Datori di lavoro delle imprese esecutrici (Art. 95)	• osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: • il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; • la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; • le condizioni di movimentazione dei vari materiali; • la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti



FIGURA	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
	- e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; - la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; - l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; - la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; - le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. - trasmette, prima dell'inizio dei lavori, il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione.
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (Art. 96)	- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; - predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; - curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; - curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; - fare in modo che le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il Committente o il Responsabile Lavori; fare in modo che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; - redigere il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). La redazione del POS non è prevista per le mere forniture di materiali o attrezzature.
Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria (Art. 97)	- verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento; - verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese in subappalto; - coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; - verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione; - trasmette prima dell'inizio dei lavori il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
Notifica preliminare predisposta dal Committente (Art. 99)	- trasmettere all'azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: - cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; - cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; - cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno; - affiggere in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

9. SANZIONI

(ai sensi del D.Lgs. 81/08)

FIGURA	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
Sanzioni per i Committenti e i Responsabili dei Lavori (Art. 157)	- Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 90, commi 3, 4 e 5; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), e 93, comma 2 e 100 comma 6-bis; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo
Sanzioni per i coordinatori (Art. 158)	- Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1; - Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti (Art. 159)	- Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolge lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV. - Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154; c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3. - La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.



FIGURA	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
Sanzioni per i lavoratori autonomi (Art. 160)	- I lavoratori autonomi sono puniti: a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell'articolo 94; c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, e 152, comma 2.

10. DIAGRAMMA DI FLUSSO

ALLEGATO X D.Lgs 81/08

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE

1. i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile

ATTIVITÀ SVOLTE IN APPALTO

